



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I n. 789 dd. 3 settembre 2025 – Impianti FER agrivoltaici: illegittima previsione con DGR di requisiti soggettivi non indicati nel D.M. n. 436/2023 (cd. DM "agrivoltaico") o dalle Linee guida, restrittivi della previsione normativa statale

Una Società attiva nel settore delle energie rinnovabili richiedeva alla Provincia competente il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico. L'Ente, riconducendo l'area di intervento alla categoria dei "territori con produzioni di particolare tipicità ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 228/2001", archiviava l'istanza per carenza del requisito soggettivo previsto da una DGR attuativa della disciplina nazionale. La società proponente infatti, non risultava un'impresa agricola singola o associata da certificato camerale, né società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica cui fosse conferita l'azienda o il ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ed ai quali fosse riservata l'attività di gestione imprenditoriale.

Successivamente, la DGR veniva annullata in autotutela ex art. 21 *nonies* L. n. 241/1990 e sostituita da nuova DGR di "Approvazione di indirizzi in merito all'installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole". A quel punto la Società presentava istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di archiviazione dell'istanza, ma la Provincia emetteva nuovo provvedimento di archiviazione conforme al precedente, in quanto la nuova DGR aveva sostanzialmente confermato i requisiti soggettivi richiesti.

Il TAR Brescia, investito della decisione in merito alla rilevata illegittimità, annullava la DGR, in quanto introduttiva di limitazioni non previste dalla normativa nazionale, tali da restringerne il campo di applicazione in assenza di qualunque presupposto legittimante contemplato dalla disciplina di riferimento e dunque in contrasto con la stessa. La sentenza precisa con molta chiarezza che la sussistenza di requisiti soggettivi di imprenditore agricolo o ATI con impresa agricola, a cui rimandano le disposizioni del D.M. n. 436/2023 (cd. DM "agrivoltaico") e le Linee Guida pubblicate dal MASE il 27 Giugno 2022 in attuazione del l. d.lgs. 2021 n. 199, è un presupposto richiesto esclusivamente ai fini dell'accesso alle misure di incentivazione ma non anche ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione dell'impianto.

Il Giudice, richiamandola puntualmente, si conforma alla decisione del TAR Milano n. 1825 del 20.2.2025, secondo cui "il d.lgs. 2003 n. 387, il d.lgs. n. 28/2011, il d.lgs. 2021 n. 199, nel disciplinare le procedure e le condizioni necessarie per l'autorizzazione degli impianti di produzione FER non introduce requisiti soggettivi in capo al proponente, con riferimento alla forma giuridica o all'oggetto dell'impresa, sia essa individuale o collettiva, né impone particolari modelli di aggregazione tra operatori economici. Il dato è significativo e dirimente, in quanto la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia rientra nella potestà legislativa concorrente, ex art. 117, comma 3, cost., sicché spetta allo Stato fissare i principi fondamentali del settore. Ne consegue che le procedure di autorizzazione all'installazione di impianti di produzione FER, ivi compresi gli agrivoltaici, non possono essere subordinate dalla Regione a vincoli o condizioni non previsti dalla normativa statale (cfr. Corte Cost., 27/10/2022, n. 221; Corte Cost., 21/10/2022, n. 216). Nel caso di specie la Regione, con la delibera impugnata, ha introdotto requisiti soggettivi che si sostanziano in vincoli alla possibilità di installare un impianto agrivoltaico non previsti dalla normativa statale e, pertanto, illegittimi".

Link: <https://mdp.giustizia->

amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_bs&nrg=202400838&nomeFile=202500789_01.html&subDir=Provvedimenti